

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

**DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO
2001 N. 231**

**ALLEGATO M
REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

verbale di delibera del 18/02/2021		
PRIMA EMISSIONE	APPROVATO IL	18/02/2021

Sede Legale: Via XXV Aprile n°18-20855 Lesmo (MB)
Sede Operativa: Via Masaniello n°7/9-20900 Monza (MB)
Indirizzo mail: info@malacrida-avc.it Indirizzo pec: malacrida-avc@pec.it

ARTICOLO 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito denominato “Modello 231”) viene istituito presso la Malacrida A.V.C. S.r.l. un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito definito “Organismo di Vigilanza o ODV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del Modello adottato dalla medesima in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando direttamente ed esclusivamente all’Amministratore Unico e legale rappresentante della Malacrida A.V.C. S.r.l.

Lo scopo primario delle attività di verifica e vigilanza è di accertare se il Modello adottato dalla società sia idoneo a prevenire i rischi di reato previsti dal D. Lgs. n. 231/2001

ARTICOLO 2 - DURATA

2.1. L’Organismo di vigilanza mono soggetto resta in carica fino al 31.12.2021; fatta salva la proroga della nomina per altri dodici mesi.

2.2. In caso di dimissioni, di revoca o di cessazione anticipata dalla funzione per qualsiasi altro motivo, comprese le situazioni di cui al successivo articolo 4, l’Amministratore Unico, salvo diversa motivata deliberazione, ricostituisce, senza indugio, l’Organismo di vigilanza nella sua integrità.

ART. 3. AUTONOMIA E INDIPENDENZA

3.1. L’Organismo di vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza, con il solo vincolo di assicurare efficacemente la vigilanza sulle attività della Società, per quanto di propria competenza, in conformità alla legislazione vigente e agli strumenti adottati per la prevenzione degli illeciti di cui al D. lgs. n. 231/2001, nei modi e nei termini di cui al presente Regolamento.

3.2. L’amministratore unico tutela l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo di vigilanza nei confronti dei dirigenti, nonché di qualsiasi altra funzione che possa in qualche modo condizionarne l’attività e si astiene da qualsiasi azione che possa influenzarne il giudizio, fermo restando l’esercizio delle proprie attribuzioni a tutela della Società.

3.3. I componenti dell’Organismo di vigilanza non possono essere revocati prima della scadenza, né possono subire pregiudizio alcuno nei rapporti con la Società, relativamente a fatti o azioni concernenti l’esercizio delle funzioni di vigilanza, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

ART. 4. REVOCA E DECADENZA

4.1. La revoca o la decadenza anticipate di componenti dell'Organismo di vigilanza, sono ammesse, con motivata deliberazione che accerti:

- (a) il venir meno dei requisiti di affidabilità morale e professionale;
- (b) l'insorgenza di circostanze che rendano incompatibile l'esercizio delle funzioni di vigilanza o possano condizionarne l'autonomia e l'indipendenza;
- (c) l'avvenuto licenziamento per giusta causa relativamente ai componenti dipendenti.

4.2. Il Consiglio di amministrazione può, in qualsiasi momento, sciogliere l'Organismo di vigilanza, previa adeguata istruttoria e con deliberazione motivata, allorché si evidenzino oggettive carenze nell'attività di vigilanza o questa non sia svolta in conformità al presente Regolamento, ancorché da tali omissioni non sia derivato pregiudizio per la Società. In tal caso il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio al rinnovo dell'Organismo di vigilanza che resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organismo di vigilanza cui è subentrato.

ART. 5. ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

5.1. L'Organismo di vigilanza vigila sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza delle prescrizioni e delle procedure che costituiscono il Modello di organizzazione, gestione e controllo con riferimento agli illeciti di cui al D. lgs. n. 231/2001. 5.2. L'Organismo di vigilanza assicura l'efficace svolgimento della propria funzione, con riferimento agli illeciti di cui al D. lgs. n. 231/2001, esercitando le seguenti attribuzioni e competenze:

- (a) vigila, attraverso adeguate azioni di controllo, sull'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo e segnala eventuali lacune o violazioni o situazioni che possano determinare pregiudizi alla società;
- (b) fornisce un supporto specialistico nel presidio e nell'interpretazione della normativa di riferimento;
- (c) assicura l'adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, proponendo le eventuali integrazioni, le azioni di miglioramento e l'aggiornamento, in relazione alle lacune e alle violazioni riscontrate, alle innovazioni legislative e all'evoluzione delle condizioni istituzionali ed organizzative della società
- (d) fornisce istruzioni ed indicazioni in merito all'applicazione delle prescrizioni e delle procedure che costituiscono il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- (e) supporta l'Amministratore nell'accertamento di eventuali violazioni o omissioni e nei necessari approfondimenti, anche al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- (f) predispose relazioni informative periodiche al l'Amministratore in merito allo svolgimento della propria funzione.
- (g) partecipa alla definizione di programmi formativi e strumenti informativi aziendali, in merito ai contenuti e all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale e all'applicazione delle norme vigenti in genere nelle materie considerate.

5.2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al precedente punto 5.1, lettera (e), l'Amministratore dovrà necessariamente coinvolgere l'Organismo di vigilanza nella procedura di accertamento di inosservanze o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di applicazione delle relative sanzioni; il coinvolgimento dell'Organismo di vigilanza in tali circostanze e l'acquisizione di un parere scritto, costituiscono il presupposto per la validità della decisione in merito alla valutazione dei comportamenti contestati e all'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 6. FUNZIONAMENTO

6.1 L'Organismo di vigilanza si riunisce e svolge le sue funzioni, senza formalità, ferma restando la necessaria condivisione della valutazione, all'esito dell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze.

6.3. L'Organismo di vigilanza documenta le proprie attività in modo adeguato, per iscritto, dandone comunicazione periodica all'Amministratore Unico e, ove opportuno, anche con riferimento a specifiche aree operative. La documentazione attestante lo svolgimento delle funzioni attribuite, è conservata a cura dell'Organismo di vigilanza.

6.4. La società assicura le risorse e gli strumenti necessari al funzionamento e all'operatività dell'Organismo di vigilanza.

ART. 7. RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZATIVE

7.1. L'Organismo di vigilanza risponde del proprio operato all'Amministratore al quale riferisce periodicamente sull'esito dello svolgimento delle proprie funzioni e che ha facoltà di convocarlo, in qualsiasi momento, anche in via breve, per assumere informazioni in merito all'esercizio delle sue attribuzioni e competenze.

7.2. La società assicura il coordinamento dell'attività di vigilanza con le altre funzioni aziendali promuovendo periodici incontri e prevedendo apposite integrazioni con le funzioni che presidiano attività soggette alla vigilanza.

7.3. L'Organismo di vigilanza svolge la propria attività coordinandosi le diverse funzioni aziendali, che mantengono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, la diretta responsabilità sul funzionamento delle unità organizzative ad essi affidate, nel rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

ART. 8. TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI E ACCESSO AI DOCUMENTI

8.1. L'Amministratore unico assicura la tempestiva informazione dell'Organismo di vigilanza su tutti i fatti rilevanti di carattere organizzativo o procedurale, nonché in merito al ricevimento di notifiche o contestazioni, o all'accertamento di azioni o omissioni che possano dar luogo alla commissione degli illeciti di cui al D. lgs. n. 231/2001, unitamente alla trasmissione di eventuali documenti, quali, a titolo esemplificativo:

(a) atti e/o provvedimenti emanati da autorità giudiziarie, o da altre autorità competenti, nonché da organi da queste delegati, aventi ad oggetto circostanze potenzialmente produttive di illeciti, anche solo presunti;

(b) fatti o circostanze significative, il cui verificarsi possa in qualche modo rappresentare un rischio per la commissione di illeciti pregiudizievoli.

8.2. Qualora, a seguito delle circostanze rappresentate ai sensi del precedente comma 1, si instauri un procedimento di qualsiasi natura, l'Organismo di vigilanza dovrà essere costantemente informato della sua evoluzione.

8.3. L'Organismo di vigilanza richiede la trasmissione di informazioni, documenti e quant'altro occorrente all'efficace svolgimento dell'attività di vigilanza, in conformità alle procedure previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale.

8.4. L'Organismo di vigilanza ha accesso diretto ai documenti riguardanti la gestione della società.

Esso può acquisire qualsiasi informazione sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società a rischi conseguenti alla commissione degli illeciti di cui al D. lgs. n. 231/2001.

8.5. L'Amministratore assicura, attraverso adeguati strumenti, la canalizzazione di segnalazioni all'Organismo di vigilanza di violazioni, lacune o vizi da parte di dipendenti, collaboratori, di Consulenti (Clienti, Fornitori, Consorziati) nell'applicazione del Modello di organizzazione gestione e controllo nonché di comportamenti che, secondo gli ordinari criteri di buona fede, risultino contrari ai principi di integrità, correttezza e trasparenza.

Le segnalazioni dovranno avvenire sulla base di apposita procedura predisposta ed adottata dall'Organismo di vigilanza.

8.6. I componenti dell'Organismo di vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, assicurano la massima riservatezza in merito alle informazioni che non siano di pubblico dominio, delle quali siano venuti a conoscenza.

9. La tipologia delle attività di verifica e di vigilanza

Lo scopo primario delle attività di verifica e vigilanza è di accertare se il Modello adottato dalla Società sia idoneo a prevenire i rischi di reato previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed operi effettivamente.

Le attività di verifica e vigilanza si articolano in:

- Attività di verifica e vigilanza a livello globale aziendale;
- Attività di verifica e vigilanza a livello di singolo processo aziendale.

La prima attività riguarda tutti gli elementi del Modello che hanno un impatto sull'affidabilità dei processi, considerati nel loro insieme, ai fini del D. Lgs. 231/2001, come ad esempio, il codice etico, il sistema organizzativo, il sistema autorizzativo e così via.

La seconda attività mira a valutare l'efficacia (idoneità a prevenire i rischi di reati del D. Lgs. 231/2001) e ad accertare l'effettivo funzionamento dei singoli processi relativi alle aree di rischio individuate.

Le due tipologie di attività sopradescritte sono strettamente correlate fra loro e determinano, nel loro insieme, l'efficacia o meno del Modello.

La metodologia di lavoro, che sarà seguita dall'O. d. V. per questa attività di verifica e di vigilanza, è qui di seguito sintetizzata in cinque fasi:

a) Programmazione dell'attività

È elaborato annualmente dall'O. d. V. un piano annuale che individua, in termini generali, le procedure e i protocolli da verificare, la definizione dei tempi e delle eventuali risorse da impiegare.

Il piano ha carattere di flessibilità, in quanto può essere modificato al verificarsi di eventi che richiedono interventi immediati (ad esempio segnalazione di potenziali illeciti) o per cambiamenti organizzativi o legislativi che potrebbero generare nuove aree di rischio.

b) Conoscenza e valutazione

In questa fase l'O.d.V. ottiene dalla società tutte le informazioni necessarie per acquisire una buona conoscenza del processo o del protocollo che si vuole verificare.

Queste informazioni sono ottenute sia tramite colloqui con i responsabili pertinenti sia acquisendo copia della documentazione disponibile (mansioni, organigrammi, politiche e procedure, report, ecc.)

Ottenute le informazioni, inizia una fase di studio del processo o del protocollo (da assoggettare, se del caso, a verifica), al fine di valutare la sua idoneità a prevenire i rischi previsti dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, vengono individuati i punti deboli o carenti del processo o protocollo e vengono, di conseguenza, definite le eventuali azioni correttive da proporre all'organo amministrativo.

c) Verifiche

Lo scopo di questa fase è di verificare l'effettività degli elementi del Modello selezionati. Ad esempio, se la procedura relativa alle consulenze scientifiche opera così come previsto.

Le verifiche si focalizzeranno sulle prassi attivate dalla Società che determinano l'efficacia della procedura o del protocollo.

Prima dell'inizio della verifica, è compito dell'O. d. V. elaborare un programma di lavoro dove sono descritte, in modo organico, le verifiche da effettuare. Inoltre, l'O. d. V. dovrà determinare la dimensione del campione delle operazioni da assoggettare a verifica. Si utilizzerà un campionamento soggettivo casuale, che tiene, comunque conto del livello di rischio dell'area selezionata. La dimensione del campione, sia in volume che in valore, se applicabile, dovrà essere evidenziata nel programma di lavoro. Tutte le eccezioni rilevate nella fase di verifica dovranno essere documentate e discusse con i responsabili.

Rapporto

Il Rapporto, che costituisce il prodotto finito dell'attività dell'O. d. V., in linea generale indicherà:

- le carenze rilevate nel corso della fase di valutazione delle procedure o protocolli selezionati;
- le eccezioni rilevate nel corso delle verifiche dell'effettivo funzionamento delle procedure o dei protocolli, indicando se l'eccezione costituisce un mancato rispetto del Modello e, pertanto, la possibile irrogazione, nei confronti del soggetto responsabile, delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare;
- le raccomandazioni per porre rimedio alle carenze e alle eccezioni accertate;
- eventuale risposta del management della Società alle raccomandazioni formulate dall'O. d. V. e, se del caso, i tempi di attuazione di quanto raccomandato.

Fatti gravi o significativi saranno segnalati senza indugio all'organo amministrativo.

a) Follow-up

La fase di follow-up consiste nell'accertare se quanto raccomandato o quanto segnalato sia stato attuato o meno dai settori responsabili.

Lo stato dell'arte del follow-up dovrà essere segnalato all'Amministratore Unico nel Rapporto illustrato nella fase (d) precedente.

ARTICOLO 10 - La tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello

Il modello deve essere oggetto di apposito adattamento, qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- in forza di modifiche della struttura organizzativa e/o dell'attività della società (ad esempio, a seguito della vendita o acquisizione di un ramo d'azienda);
- in conseguenza dell'accertamento di disfunzioni e/o significative violazioni del Modello e/o carenze organizzative che hanno favorito la commissione di reati.

Qualora l'O. d. V. accerti la necessità di aggiornare il Modello, lo dovrà segnalare ai responsabili interessati e all'Amministratore Unico, formulando nel contempo una proposta di cambiamenti migliorativi da apportare. La modalità formale di questa segnalazione è il "reporting" illustrato nel precedente punto 2 (d).

L'Amministratore Unico è responsabile, unitamente alle funzioni interessate, all'aggiornamento del Modello secondo le modalità discusse con l'O. d. V.

ARTICOLO 11 - Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento devono essere motivate e approvate dall' O. d. V.

ARTICOLO 12- Modalità di segnalazione

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate, a mezzo di:

- E-mail

Per il contatto con l'OdV, la Società ha istituito la seguente casella di posta, riservata all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni: odv@malacrida-avc.it

L'OdV, quale responsabile del trattamento dei dati - a ciò designato dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 ai sensi della (Normativa sulla Privacy) - richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.